

Corso di Diritto Commerciale

Powered by



Anno accademico 2020-2021

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

16 CFU

Il diritto d'impresa

- Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito:
www.normattiva.it

Lo statuto dell'imprenditore commerciale



Statuto dell'imprenditore commerciale

STATUTO GENERALE DELL'IMPRENDITORE

Azienda

Segni distintivi

Concorrenza

Consorzi

STATUTO SPECIALE DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Iscrizione R.I.

Scritture contabili

Rappresentanza commerciale

Fallimento (oggi modificata)

(segue) La pubblicità legale

Soggetti cui sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese:
Imprese commerciali ed imprese agricole

I registri sono conservati presso la **camera di commercio**



Il registro è retto da un conservatore



L'ufficio del registro è sotto la vigilanza di un giudice delegato



(segue) La pubblicità legale

Il registro delle imprese comprende due sezioni

Ordinaria

Imprenditori commerciali non piccoli
Le società, tranne la S.S.
Consorzi con attività esterna
G.E.I.E.
Enti pubblici che svolgono attività comm.
Reti d'impresa con soggettività giuridica

Speciale

Imprenditori agricoli e piccoli imprenditori
S.T.P
Legami di gruppo
Imprese sociali
Start-up innovative

(segue) La pubblicità legale

Atti soggetti a registrazione:

Impresa individuale

-Dati anagrafici dell'imprenditore

-Ditta

-Oggetto

-Sede principale

-Inizio e fine dell'attività

Impresa societaria

-Atto costitutivo

-Nomina e revoca degli amministratori

-Dei sindaci

Principio di tipicità delle iscrizioni

Non è consentita
l'iscrizione di atti non
previsti dalla legge

(segue) La pubblicità legale

Iscrizione

Iscrizione:

L'iscrizione avviene a seguito di domanda

tuttavia

l'iscrizione può essere rifiutata e contro tale provvedimento è possibile il ricorso al giudice del registro che vi provvede con decreto. Contro il decreto è ammesso ricorso presso il tribunale, che provvede anch'esso con decreto.

Obbligatorietà:

La mancata iscrizione, nel caso in cui essa sia obbligatoria, è punita con sanzione **diretta**, cioè sanzione pecuniaria; è punita con sanzione **indiretta**, cioè la mancanza della decorrenza del termine di un anno per la dichiarazione di fallimento, quando l'imprenditore abbia cessato l'attività.

(segue) La pubblicità legale

Cancellazione

Cancellazione:

Volontaria: nel caso in cui l'imprenditore abbia cessato l'attività

D'ufficio: nel caso in cui l'imprenditore non vi provveda oppure sia manifesta l'assenza di vitalità dell'impresa.

Nello specifico, la cancellazione d'ufficio avviene nel caso in cui l'imprenditore sia deceduto o irreperibile; la mancanza di atti di gestione per tre anni; la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi per l'esercizio dell'attività dichiarata.


(segue) La pubblicità legale

Effetti

Sezione ordinaria

Sezione speciale


Efficacia costitutiva



Efficacia normativa

Pubblicità notizia

LE SCRITTURE CONTABILI



LE SCRITTURE CONTABILI

Nozione: Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta.

Obbligo: La tenuta delle scritture contabili è tuttavia elevata ad *obbligo* ed è legislativamente disciplinata per gli imprenditori che esercitano attività commerciale (art. 2214)

Non si applica: piccoli imprenditori (anche commerciali); Società semplice, ma il punto al riguardo non è chiaro.

LE SCRITTURE CONTABILI

Scritture obbligatorie: l'imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili «che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa»

tuttavia

il **libro giornale** e il **libro degli inventari** devono essere **tenuti in ogni caso**

N.B.: *l'inventario si chiude con la redazione del bilancio che è regolato dalle norme in tema di società per azioni.*

Il bilancio è un prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare «con evidenza e verità» la situazione complessiva del patrimonio (stato patrimoniale) alla fine di ciascun anno, nonché gli utili conseguiti o le perdite sofferte (conto economico) nel medesimo arco di tempo.

(segue) tenuta delle scritture contabili

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere solo **numerati progressivamente** in ogni pagina prima di essere messi in uso

Tutte le scritture contabili devono essere poi tenute «secondo le norme di una ordinata contabilità» (art. 2219) e, in particolare, senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate restino leggibili

Non regolarità: effetti

La non regolare tenuta delle scritture contabili, come la mancanza delle stesse, comporta sanzioni tributarie. Inoltre, l'imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore (art. 2710). È inoltre assoggettato alle sanzioni penali per i reati di *bancarotta* semplice o fraudolenta in caso di fallimento

(segue) la rilevanza esterna delle scritture contabili

Principio: In generale le scritture contabili sono segrete, ad eccezione di:

Il bilancio delle società di capitali e delle società cooperative (ma non quello degli imprenditori individuali e delle società di persone); imprese soggette a controllo pubblico.

Efficacia probatoria: possono essere utilizzate come mezzo di prova sia a favore, sia contro l'imprenditore (artt. 2709-2711).

Utilizzo dei terzi-non imprenditori-

Le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute, possono sempre essere utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro l'imprenditore che le tiene. Il terzo che vuol trarre vantaggio dalle scritture contabili di un imprenditore non può però scinderne il contenuto; non può cioè avvalersi solo della parte a lui favorevole (art. 2709). L'imprenditore potrà inoltre dimostrare con qualsiasi mezzo che le proprie scritture non rispondono a verità

(segue) la rilevanza esterna delle scritture contabili

L'utilizzo delle scritture contabili da parte dell'imprenditore

Condizioni: 1) le scritture siano regolarmente tenute; 2) la controparte sia a sua volta un imprenditore (obbligato alla tenuta delle scritture contabili); 3) la controversia sia relativa a rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

(segue) la rilevanza esterna delle scritture contabili

Esibizione e comunicazione

Durante un processo

il giudice ***può chiedere l'esibizione*** di determinate scritture contabili (art. 2711);

il giudice ***può***, altresì, ***ordinare*** la *comunicazione* alla controparte di *tutte* le scritture contabili in tre casi specifici:

controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte (art. 2711, 1° comma)



LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE



LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Ausiliari dell'imprenditore


Institori

Procuratori


Commessi



La rappresentanza in generale



La rappresentanza in generale



La rappresentanza in generale

Il terzo che contratta con chi dichiara di agire in veste di rappresentante è tenuto ad accertare esistenza, contenuto e regolarità formale della procura, esigendo che il rappresentante giustifichi i suoi poteri (art. 1393).

ATTENZIONE

Il contratto concluso dal *falsus procurator* è improduttivo di effetti ed il terzo – anche se in buona fede – non potrà vantare alcun diritto nei confronti del preteso rappresentato. L'art. 1398 gli riconosce solo la possibilità di chiedere al *falsus procurator* il risarcimento del danno che ha sofferto «per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto».

La rappresentanza commerciale

Differenza con la rappresentanza generale

Per la posizione rivestita nell'organizzazione aziendale, institori, procuratori e commessi sono ***automaticamente investiti del potere di rappresentanza*** dell'imprenditore e di un potere di rappresentanza *ex lege* commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta. Il loro potere di vincolare direttamente l'imprenditore non si fonda cioè sulla presenza e sulla validità di una procura, ma costituisce *effetto naturale* di quella determinata collocazione nell'impresa ad opera dell'imprenditore.

La rappresentanza commerciale

Institori

Definizione: È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa (art. 2203, 1° comma) o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa (art. 2203, 2° comma).

Posizione nell'impresa: L'institore è di regola un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente.

Obblighi: l'institore è tenuto, congiuntamente con l'imprenditore, all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa o della sede cui è preposto (art. 2205);
in caso di fallimento dell'imprenditore troveranno applicazione anche nei confronti dell'institore le sanzioni penali a carico del fallito (art. 227 l. fall.). **ATTENZIONE:** l'institore non fallisce!!!

(segue) La rappresentanza commerciale

Institori

Rappresentanza sostanziale: Anche in mancanza di espressa procura, l'institore può compiere in nome dell'imprenditore «tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa» o della sede o del ramo cui è preposto.

ATTENZIONE: atti che non può porre in essere (vendita/iscrizione ipotecaria immobili)

Disgregare azienda? Cedere intera azienda?

Rappresentanza processuale: l'institore può stare in giudizio, sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva) per «le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto» (art. 2204, 2° comma).

I poteri dell'institore possono essere ampliati o limitati. Le limitazioni saranno però opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese (artt. 2206, 1° comma, e 2207, 1° comma). Mancando tale pubblicità legale, «la rappresentanza si reputa generale», salva la prova da parte dell'imprenditore che i terzi effettivamente conoscevano l'esistenza di limitazioni al momento della conclusione dell'affare

(segue) La rappresentanza commerciale

Institori

Responsabilità dell'istitore e differenza con la rappresentanza generale

È principio generale che il rappresentante deve rendere palese al terzo con cui contratta tale sua veste, affinché l'atto compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente sul rappresentato; e deve renderla palese spendendo il nome del rappresentato (art. 1388). Il rappresentante che non osservi tale regola obbliga solo se stesso ed il terzo non si può rivolgere al rappresentato. È questo il cosiddetto principio della contemplatio domini.

Art. 2208: L'istitore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il **terzo può agire anche contro il preponente** per gli atti compiuti dall'istitore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

La rappresentanza commerciale

Procuratori

Definizione: I procuratori sono coloro che «in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso» (art. 2209).

Principali differenze con l'istitutore: a) non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo o di una sede secondaria; b) pur essendo degli ausiliari con funzioni direttive, il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell'impresa o ad una serie specifica di atti; c) non ha la rappresentanza processuale (attiva e/o passiva) dell'imprenditore, neppure per gli atti da lui posti in essere, se tale potere non gli è stato espressamente conferito; d) non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili.

Responsabilità : non trova applicazione nei suoi confronti l'art. 2208, cioè l'imprenditore non risponderà per gli atti, pur pertinenti all'esercizio dell'impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore stesso.

La rappresentanza commerciale

Commessi

Definizione: I commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi.

Poteri rappresentativi: potere però più limitato rispetto a quello degli institori e dei procuratori. Il principio base, enunciato dall'art. 2210, 2° comma, è che essi «possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati».

Obblighi: a) non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; b) non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall'imprenditore o alle clausole stampate nei moduli; c) se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi (salvo che consegnino quietanza firmata dall'imprenditore), né possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.